AIPG

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Corso di formazione

in

Psicologia, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense

“Adozione nazionale ed internazionale: tra Diritto e Psicologia”

Dott.ssa De Masi Letizia

Sono passati quasi 35 anni dall’entrata in vigore della prima legge sull’adozione speciale (legge 431 del 1967), alla quale ne è seguita quasi vent’anni dopo un’altra (legge del 4.5.1983 n°184) sull’adozione e sull’affidamento dei minori.

Molti bambini sono stati adottati e molte di più sono state in questi anni le richieste di coniugi che desideravano adottarli. Trovare una famiglia non appare quindi un’impresa difficile per un bambino che ne è privo: ma che cosa significa per lui trovare

questa famiglia? Anche se è stato scritto più volte che l'adozione soddisfa due bisogni complementari, quello dei coniugi di avere un bambino e quello del bambino di avere una famiglia, in realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. Si deve riconoscere che la situazione adottiva ha una particolarità che si può condensare nel fatto che i soggetti adottivi (genitori e figli) si incontrano in una realtà non biologica, naturale, ma costruita e solo dopo eventi che hanno portato il minore ad essere lasciato ed abbandonato da chi lo ha generato. Quindi l'adozione comporta di fatto un'azione subentrante nella vita di più individui: da una parte individui che prendono decisioni che determinano il futuro di tutti, dall'altra uno o più individui con un loro vissuto reale e di una portata ineludibile che è parte integrante della loro vita.

La realtà precedente quindi fa parte della storia del soggetto e gli adulti che lo adottano diventano genitori a patto di riconoscere la sua storia, visto che ha permesso oltretutto l'adozione stessa. Gli eventi che permettono l'adozione possono configurarsi a volte come dei veri e propri traumi anche se la separazione biologica avviene prestissimo, ad es. al momento della nascita. Gli eventi che seguono costruiscono le dolorose storie di bambini abbandonati e istituzionalizzati o che vengono lasciati ed abbandonati in un secondo tempo.

Nel contesto generale di una conoscenza e di una valorizzazione dei bambini, al di là delle dichiarazioni più o meno universali di rispetto e diritti riconosciuti ai bambini, assistiamo a grandi incongruità e contrasti di comportamento. Se da una parte si proclama un grande interesse ed attenzione per i problemi dei bambini non si può dimenticare che la cronaca ci riporta ad una realtà spesso sconfortante per i fatti che implicano vicende di minori maltrattati, abusati psicologicamente e fisicamente e financo uccisi. Allora se si affronta il problema dell'adozione da questa prospettiva non si può non escludere il rischio della prevalenza dei diritti e degli interessi degli adulti su quelli dei minori.

Chi chiede di adottare desidera certamente il bambino che gli verrà dato, ma i bambini che sono adottati hanno spesso desiderato o desidereranno in futuro, di "riavere" i loro genitori naturale. Chi adotta "trova" un figlio mai avuto, ma che viene adottato "cambia" genitori e mentre il primo desidera l'adozione l'altro si trova di solito coinvolto in una situazione che non ha cercato. Certo l'adozione è l'unico mezzo per offrire ad un bambino abbandonato un'esperienza familiare e per garantirgli uno sviluppo della personalità che nell'istituzione gli verrebbe comunque impedito. Se molto si è scritto su ciò che di positivo l'adozione può dare ad un bambino, forse troppo poco si è detto sulle difficoltà e i problemi che possono sorgere quando si costituisce un nucleo adottivo. Questo aspetto è da tenere ancor più in considerazione visto che negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte all'aumento di richiesta di adozioni di bambini stranieri. Le maggiori difficoltà che insorgono nel rapporto tra genitori adottivi e figli adottati sono legate all'esistenza di un "passato" che non può essere cancellato né dagli uni né dagli altri e che riemerge come fonte di dubbi e di timori se viene a mancare la capacità di accettarlo e di considerarlo parte integrante e fondamentale della vita del bambino. Se cambiare genitori può essere molto facile giuridicamente, lo è meno da un punto di vista psicologico.

La meta della crescita dell'essere umano è quella di avere una personale creatività che può solo derivare da una realizzazione della potenzialità psichica. Ma tale processo può solo avvenire nel contesto generale di un rapporto interpersonale che si attua con una totale dedizione all'individuo in crescita partendo dal fondamentale riconoscimento dell'altro della sua alterità. Operatori sociali e giudici minorili dovrebbero tenere sempre in considerazione queste difficoltà e queste finalità, così da permette lo svolgimento al meglio dei propri compiti professionali.

L’adozione e la legge italiana.

È ben conosciuto fra i giuristi, e spesso passivamente ripetuto, l’antico detto latino *adoptio naturam imitatur*. Che l’adozione debba imitare la natura è convinzione facilmente leggibile fra le righe di molte decisioni giudiziarie e di molti studi sull’argomento. In questo campo però lo studioso del diritto dovrebbe essere attento ai fenomeni sociali che a teorie giusnaturalistiche. Infatti lo stesso legislatore è più sensibile ai mutamenti di costume di quanto non voglia apparire. È quel che accade con l’adozione, istituto giuridico che negli ultimi cinquant’anni ha subito un’evoluzione profonda, e che ancor oggi, a poco più di un decennio dall’ultima modifica legislativa, è oggetto di forti spinte per un ulteriore cambiamento. Una sintetica rassegna della legislazione italiana può meglio spiegare questa affermazione.

L’istituto dell’adozione nasce nel **diritto romano** per offrire a chi non aveva discendenza propria, la possibilità di tramandare il cognome ed il patrimonio, costituendosi una discendenza a seguito di un atto giuridico. Tale rapporto non escludeva, però, i legami dell’adottato con la sua famiglia d’origine, in quanto non voleva sostituirsi al rapporto di filiazione di sangue, bensì costituire taluni effetti della filiazione, mediante un rapporto nato “per legge”.

Il **codice civile del 1865**, in vigore fino al 1940, proibiva l’adozione di minorenni. L’adozione era permessa solamente nei confronti di chi avesse compiuto diciotto anni, da parte di chi non aveva figli propri e aveva compiuto cinquant’anni. Evidenti le ragioni di tali scelte. La famiglia legittima rifiutava l’idea che un estraneo entrasse a farvi parte come figlio, insidiando le aspettative ereditarie dei discendenti legittimi nati nella cerchia familiare. Solo quando questo rischio poteva considerarsi cessato si apriva una breccia, ma era pur sempre considerato necessario un accordo fra i soggetti interessati. A questo accordo non intervenivano i bambini. Infatti a quell’epoca per i neonati in abbandono c’era la ruota degli ospizi e il ricovero in istituto. Il **codice civile**

del 1940 abolì il divieto dell'adozione di minorenni ma non mutò l'atteggiamento di sospetto verso l'adozione che lasciò circondata da restrizioni. La possibilità di adottare dei minori era limitata da ostacoli giuridici e di fatto. Fra i primi troviamo l'imprescrittibilità del diritto dei genitori al riconoscimento del figlio, la necessità del loro consenso all'adozione, e la persistenza di legami giuridici del bambino adottato con la famiglia d'origine; fra i secondi le resistenze degli istituti a cedere i bambini e l'elevata età degli adottanti. In effetti nel codice civile del 1940 l'adozione era un istituto giuridico a connotazione fortemente privatistica e negoziale, visto che le parti interessate si accordavano tra loro sulla reciproca convenienza anche economica dell'adozione. Su questo accordo privato il giudice metteva il sigillo formale.

La **legge del 5.6.1967 n°431** nasce come risposta ai cambiamenti che avvengono in vari campi. Sul piano scientifico vengono individuati e descritti i gravi danni cagionati dalla prolungata carenza affettiva, e comincia a maturare la consapevolezza dei rischi conseguenti all'eccessivo divario di età fra adottante e adottato. Sul piano del costume si fa strada l'idea che il bambino non è proprietà assoluta del genitore. Sul piano giuridico si comincia ad ammettere che il disinteresse verso il figlio non deve comportare la sua permanenza a tempo indeterminato in un istituto assistenziale. Quando ciò accade deve essere possibile dichiarare lo stato di abbandono anche contro la volontà del genitore, tagliare definitivamente il rapporto di filiazione originario e crearne uno nuovo, nell'interesse del minore. Si passa così da un piano privatistico a uno pubblicistico. Questa legge introdusse accanto alla adozione tradizionale (ordinaria), la cosiddetta "adozione speciale". La nuova adozione introduceva principi del tutto nuovi:

- interruzione completa e definitiva dei rapporti con la famiglia d'origine;
- rigoroso segreto sull'identità della nuova famiglia;
- equiparazione del figlio adottivo al figlio legittimo;
- introduzione di un limite di età per gli adottanti;

- previsione di un periodo di prova prima della pronuncia definitiva di adozione;
- irrevocabilità dell'adozione.

Si passa così dal la concezione di un bambino per una famiglia, a quella di una famiglia per un bambino. L'adozione speciale fu permessa solo alle coppie di coniugi e non alle persone sole o non coniugate.

Un aspetto importante della nuova legge fu il passaggio alla sfera pubblica della gestione dell'adozione. Dalla ricerca delle situazioni di abbandono alla dichiarazione di adottabilità, dalla valutazione e selezione delle coppie fino all'abbinamento bambino/adottanti. La ricerca privata del bambino su misura non era più consentita. Solo al Tribunale per i Minorenni dovevano essere presentate le domande di adozione, ed il Tribunale dopo aver accertato i requisiti formali e sostanziali degli aspiranti, doveva esaminare comparativamente le domande stesse, scegliendo fra tutte quella più idonea per quel bambino.

Ma questa legge fu modificata circa quindici anni dopo con la nuova **legge del 4.5.1983 n°184**, che stabilisce che possono essere adottati solo i bambini dichiarati adottabili. In tal modo si sottrae completamente l'adozione alla sfera privata e consensuale, poiché l'abbandono e la conseguente adottabilità devono essere accertati e dichiarati dal giudice. Sono presenti tre tipi di adozioni:

1- l'adozione piena o legittimante, che è la forma ordinaria di adozione e si rivolge ai minori di età, al fine di attribuire a pieno titolo una famiglia a chi non ne ha, ovvero a chi non riceve una adeguata assistenza morale e materiale dalla propria,

2- l'adozione in casi particolari, sempre rivolta ai minori, con la differenza che non sostituisce ma aggiunge al rapporto originario di filiazione, quello adottivo, per adempiere, in ogni caso, ad un interesse del minore,

3- l'adozione di persone maggiori d'età, che ricalca perfettamente l'istituto originario dell'adozione.

In più si è prevista una regolamentazione dell'adozione internazionale dei minori.

1- L’adozione piena:

L’adozione piena è quel rapporto di filiazione giuridica che si viene a creare tra soggetti non legati da vincoli di sangue, recidendo ogni legame dell’adottato con la famiglia d’origine. Pertanto l’adottato assume lo status, non più contestabile, di figlio legittimo dell’adottante, con i conseguenti diritti e doveri (art. 27). *Difatti l’adottato assume il cognome dell’adottante ed a tutti gli effetti risulta come suo figlio legittimo (e non adottivo);* le divulgazioni delle informazioni relative all’originario rapporto di filiazione o all’indicazione dell’adozione, da parte dell’ufficiale di stato civile o di chi ne è a conoscenza a causa del servizio che presta è sanzionata penalmente (i certificati di nascita non contengono l’indicazione dell’origine del minore). Il minore perde qualsivoglia legame con la famiglia di origine, *permanendo solo i divieti matrimoniali (art. 27).*

L’istituto è previsto per la tutela dei minori abbandonati, orfani, o che non ricevano un’assistenza adeguata nelle loro famiglie. È consentita l’adozione anche a chi ha figli propri ed i requisiti e le cautele previste sono poste nell’esclusivo interesse del minore.

a) I requisiti soggettivi

I presupposti relativi agli **adottanti** sono (art. 6):

- devono essere sposati da almeno tre anni e non deve sussistere tra loro separazione nemmeno di fatto. *Non è considerata sufficiente una convivenza more uxorio, in quanto l’unione deve assicurare stabilità e certezza al minore, né è consentita l’adozione da parte di un singolo,*
- devono chiedere congiuntamente l’adozione;
- devono essere considerati moralmente e materialmente idonei ad educare ed istruire il minore;

- devono avere non meno di diciotto e non più di quaranta anni di differenza con l'adottato.

L'**adottato**, invece deve essere (art. 7):

- minore; non sono più previsti i limiti sanciti dalla precedente disposizione (otto anni di età, o entro i tre anni dalla dichiarazione di adottabilità), ma il soggetto non deve aver raggiunto la maggiore età, almeno nel momento in cui è stato dato alla famiglia in affidamento preadottivo;
- in stato di abbandono e dichiarato dal tribunale in stato di adottabilità.

Per ciò che concerne la nozione di abbandono la legge si riferisce alla *mancanza di assistenza morale e materiale dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi*; fa salvi i casi in cui l'abbandono sia dovuto a cause di forza maggiore, purché l'impedimento sia temporaneo, potendosi al contrario riscontrare l'abbandono quando il rapporto di filiazione è compromesso a tempo indefinito.

Secondo parte della dottrina non può ravvisarsi un'ipotesi di abbandono nel caso in cui la famiglia non sia in grado di ottemperare all'assistenza materiale del minore, pur non deficitando l'interesse e la cura del figlio. In tali casi, si dice, è lo Stato che deve occuparsene, fornendo sostegni economici alla famiglia in difficoltà, in quanto il minore non può essere privato del diritto a crescere nella sua famiglia di origine. Si adducono a sostegno di tale tesi l'art. 30 della Costituzione, laddove si afferma che lo Stato deve intervenire in caso di carenza dei genitori e l'art. 80 della L. 184/83, dove si prevede che le Regioni possano erogare dei sussidi.

b) Il procedimento

Fase preliminare: la dichiarazione di adottabilità (art. 8-21).

La dichiarazione di adottabilità è un atto autorizzativo con il quale il Tribunale da avvio al procedimento di adozione, accertando lo stato di abbandono del minore.

Il procedimento può essere attivato anche d'ufficio, qualora vi sia stata denuncia da parte di chiunque. Sono obbligati ad operare la denuncia i servizi sociali, il giudice tutelare, tenuto a controllare gli elenchi dei minori ricoverati in istituto, polizia, sanitari, organi scolastici, etc. Quando inizia la procedura, approfonditi accertamenti vanno disposti sulle condizioni del minore e sul suo ambiente di vita. Il tribunale si serve degli organi di pubblica sicurezza, dei servizi locali o altro. Possono essere presi provvedimenti provvisori in caso di necessità: ad es. allontanamento da una situazione di rischio; sospensione della potestà dei genitori, nomina di un tutore provvisorio, etc (art.11). Se viene accertato lo stato di abbandono e non sia stata appurata l'esistenza di genitori o parenti entro il quarto grado, il tribunale dichiara lo stato di adottabilità, che interviene nel giro di pochi giorni o di qualche settimana. Nel caso in cui, invece, sussistano i genitori o i parenti entro il quarto grado (art. 12), si procede alla comparazione delle parti, mediante un decreto notificato agli interessati. Il giudice li convoca affinché possano spiegare le loro ragioni e i loro programmi nei confronti del figlio. Dopo l'audizione il giudice può impartire delle prescrizioni, come ad es. quella di riprendere il bambino in famiglia entro un certo termine con l'aiuto dei servizi sociali, quella di farlo controllare periodicamente da un consultorio, e così via. Se gli affidatari non ottemperano alle prescrizioni del tribunale o in ogni altra ipotesi in cui tale affidamento non si ritenga corrispondente all'interesse del minore, ad es. perché i genitori o i parenti non si siano presentati in giudizio o non si siano dimostrati disponibili ad occuparsi del minori, il tribunale dichiara lo stato di adottabilità, con decreto emesso in camera di consiglio, dopo aver sentito il P.M., il tutore o l'affidatario o il rappresentante dell'istituto dove è ricoverato il minore. Se invece il tribunale non riscontra i presupposti dello stato di adottabilità, pronuncia il decreto con cui dichiara il non luogo a procedere (art. 16).

La descrizione della procedura è stata sintetizzata, ma fra richieste di informazioni, ricerche dei genitori, inchieste sociali e accertamenti psicologici, prescrizioni e verifiche, richiede un tempo raramente inferiore ad un anno.

Contro il decreto di adottabilità è ammessa l'opposizione da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado, del tutore e del P.M. entro trenta giorni dalla notifica del decreto, con ricorso. È lo stesso tribunale che ha dichiarato l'adottabilità a doversi pronunciare sull'opposizione, e lo fa in un apposito giudizio nel quale i genitori debbono essere assistiti da un avvocato (se necessario a spese dello Stato) ed il minore è rappresentato da un curatore speciale nominato appositamente. Contro la decisione del Tribunale può essere proposta impugnazione alla Corte di appello. Contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per Cassazione. È evidente che in tali ipotesi i tempi si allungano di molto: il giudizio davanti alla Corte di appello può richiedere un altro anno; la Cassazione è più lunga ancora.

Lo stato di adottabilità può essere revocato, nel caso in cui i genitori o i parenti dimostrino di volersi occupare del minore e ciò non sia di pregiudizio a questi, fino a quando non si sia disposto l'affidamento preadottivo. Possono richiedere la revoca i genitori, i parenti, il P.M. ed anche procedersi d'ufficio. La revoca è pronunciata con decreto reclamabile in appello (art. 21). Lo stato di adottabilità può, inoltre, cessare con il raggiungimento della maggiore età e con l'adozione (art. 20).

Fase intermedia: l'affidamento preadottivo (art. 22-24).

Dopo la dichiarazione di adottabilità, il minore viene affidato ad una coppia che si ritiene idonea ad adottarlo, per un anno (eventualmente prorogabile a due), al fine di verificare se si attua effettivamente l'inserimento del minore nella famiglia e se non sorgano, invece, impedimenti all'adozione. La scelta avviene tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, privilegiando, in caso di più fratelli da adottare, quelle che sono disposte ad una adozione di più adottanti, onde evitare di separarli. Si opta per

la coppia che sia più adatta al minore in questione, il quale se ha dodici anni deve essere sentito, se è quattordicenne deve prestare il suo consenso.

L'affidamento viene disposto con decreto emesso in camera di consiglio, con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Il decreto può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento dal tutore o dal P.M.

A seguito dell'affidamento, gli affidatari hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento e all'istruzione del minore e sono soggetti a controllo da parte del giudice tutelare o dei servizi sociali.

L'affidamento può essere revocato quando gli affidatari trascurino i propri doveri o il minore non si inserisca nella famiglia, con decreto motivato (impugnabile) emesso in camera di consiglio, su domanda del P.M., del tutore o di coloro che sono preposti al controllo dell'affidamento.

Fase conclusiva: la dichiarazione di adozione (art. 25-28).

Decorso il periodo di affidamento, il tribunale può, ove ne accerti l'esito positivo, concedere l'adozione, ovvero in mancanza dei requisiti richiesti (art.25), o del rispetto degli obblighi da parte degli affidatari e dell'inserimento del minore nella famiglia, rifiutarla.

L'esistenza delle condizioni previste dalla legge per procedere all'adozione è richiesta e valutata nel momento dell'affidamento preadottivo, inteso come fase introduttiva del procedimento di adozione; pertanto si sostiene che il venir meno di alcuni di questi requisiti al momento dell'adozione definitiva, non pregiudica la stessa. Così in caso di s eparazione tra i coniugi può comunque procedersi ad adozione se uno dei coniugi, o anche entrambi, persevera nella richiesta e vi sia l'interesse del minore a non essere allontanato da un soggetto verso il quale si erano già costituiti dei legami.

L'adozione viene concessa con decreto motivato, dal quale scaturisce il rapporto di filiazione legittima in capo all'adottato. Il provvedimento è impugnabile entro trenta

giorni dalla sua comunicazione, ed una volta divenuto definitivo, deve essere annotato al margine dell'atto di nascita dell'adottato.

2- L'adozione in casi particolari:

L'adozione particolare non dà vita alla costituzione di un rapporto di filiazione legittimo che si sostituisce a quello che il minore aveva con i propri genitori di sangue, bensì in staura un rapporto di filiazione adottiva che si aggiunge al precedente.

Si tratta di un istituto che si avvicina, per ciò che concerne la disciplina ed effetti, all'adozione dei maggiori d'età, più che a quella piena, ma si rivolge in ogni caso ai minori, ed è costituita a tutela di un loro interesse. Difatti l'adozione vuole assicurare una assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale non vi sia una piena tutela.

L'adozione particolare è ammessa nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 44:

- quando il minore sia orfano e l'adottante è un parente entro il sesto grado o un estraneo che ha stabilito con il minore un rapporto stabile e duraturo, precedente alla morte dei genitori;
- quando il minore sia figlio di uno solo dei due coniugi, nei confronti dell'altro;
- quando ricorra l'impossibilità di affidamento preadottivo (ad. es. nel caso in cui il minore abbia gravi handicaps, per cui non è accettato dalle famiglie che richiedono l'adozione).

L'adozione particolare può essere richiesta anche da chi non è coniugato (ma se è unito in matrimonio e non separato è necessaria la richiesta congiunta), e pur essendovi il limite di diciotto anni di differenza tra adottante e adottato, non è previsto alcun limite massimo.

Anche in tale forma di adozione è ammessa la richiesta da parte di chi abbia già altri figli. inoltre, giacché l'adozione è concessa nell'interesse del minore, l'adottante deve essere ritenuto idoneo moralmente e materialmente ad occuparsi del minore.

Il giudice verifica l'esistenza di questi presupposti, nonché delle condizioni di legge e dell'effettiva possibilità di una positiva convivenza tra adottante ed adottato. Accertati siffatti requisiti ed ascoltato il P.M., il tribunale, può emettere senza altre formalità il decreto con cui accoglie la richiesta di adozione ovvero la rigetta.

Il decreto può essere impugnato con ricorso in appello (sez. minorile) e deve essere trascritto su apposito registro ed annotato sull'atto di nascita dell'adottato.

Con l'adozione particolare l'adottante assume gli obblighi di assistenza, mantenimento ed istruzione nei confronti dell'adottante; assume la titolarità e l'esercizio della potestà su questi, ma non l'usufrutto legale; ha l'obbligo di operare l'inventario dei beni del minore, ed i poteri generalmente previsti per il tutore.

L'adottato, invece conserva diritti ed obblighi nei confronti sia della famiglia di origine che della nuova, ha diritto a succedere ad entrambi (mentre l'adottante non ha diritti successori nei suoi confronti) e conserva il cognome originario anteponendogli quello dell'adottante. Non ha, però, rapporti giuridici con i parenti dell'adottante, salvi i divieti matrimoniali.

Lo stato di figlio adottivo può essere revocato giudizialmente per indegnità dell'adottato (art. 51), quando questi abbia commesso gravi reati nei confronti dell'adottante e della sua famiglia, o viceversa in caso di indegnità dell'adottante (art.52), ovvero su richiesta del P.M., se vi sia violazione dei doveri da parte degli adottanti.

3- L'adozione nei maggiori di età:

L'adozione dei maggiori d'età, fa sorgere un rapporto di filiazione adottiva, nei confronti di un maggiorenne. L'istituto richiama la forma e le finalità tradizionalmente attribuite all'adozione, in quanto consente a chi non ha una propria discendenza legittima o legittimata di costituirsene una adottiva.

Lo scopo dell'adozione non è quindi di tutelare l'infanzia abbandonata, bensì di costituire diritti ed obblighi soprattutto di natura successoria o assistenziale, nei confronti di chi non è più minore.

l'adozione comporta, quindi:

- l'assunzione del cognome dell'adottante da parte dell'adottato (che conserva comunque il proprio di seguito a quello acquisito);
- l'acquisto dei diritti successori da parte dell'adottato (e non viceversa);
- l'assunzione di obblighi reciproci di alimenti;
- la conservazione dello status, dei diritti e degli obblighi dell'adottato nei confronti della famiglia di origine, senza che si instaurino rapporti di parentela con la famiglia dell'adottante (e viceversa).

I presupposti soggettivi richiesti (art. 291) sono:

- la maggiore età dell'adottante;
- la differenza di almeno diciotto anni tra adottante ed adottato;
- l'adottante può anche non essere sposato, ma deve essere privo di discendenza legittima o legittimata.

Non si possono adottare i propri figli naturali, in quanto ad essi spetta un legame più intenso di quello che si costituisce con l'adozione civile.

La richiesta di adozione è presentata dall'adottante al tribunale del luogo ove risiede. Il tribunale deve accertare che l'adozione sia vantaggiosa per l'adottando, che sussistano i requisiti voluti dalla legge, ed infine, mentre i genitori dell'adottato, i coniugi eventuali dell'adottato e dell'adottante abbiano conferito l'assenso all'adozione. Il consenso può essere revocato finché non viene emesso il decreto, e il mancato assenso ingiustificato non preclude l'adozione, potendosi ricorrere al giudice per accertare l'assenza dei valide motivazioni. Gli effetti dell'adozione si hanno dalla data del decreto. L'adozione può essere revocata per indegnità dell'adottato o dell'adottante con sentenza del tribunale.

4- L’adozione internazionale:

La previsione nella legge 184 (artt. 29 e ss) di un capo di regolamentazione dell’adozione internazionale ha reale portata innovativa, in quanto fino all’83 non vi era alcuna previsione in tema di adozione dei minori stranieri, applicandosi le norme di diritto internazionale privato o quelle relative al diritto processuale internazionale. Non solo la legge italiana del ’67 trascurava di regolare l’adozione internazionale ma anche la normativa internazionale. Solo a partire dagli anni Ottanta in Italia comincia a proporsi il problema di una regolamentazione dell’adozione internazionale, a causa del moltiplicarsi del ricorso a tale forma di adozione (che risulta essere praticata in misura maggiore delle adozioni interne). In tale clima interviene la legge dell’83 che, in linea con i principi affermativi in tema di adozione interna, vuole porsi come strumento a tutela dell’infanzia abbandonata a sancire, per il minore straniero, un trattamento analogo a quello assicurato al minore italiano. Difatti la legge richiede (art. 30) ai fini dell’adozione di un minore straniero gli stessi requisiti (art. 6) che indica per l’adozione interna. La sussistenza di tali requisiti viene accertata da una dichiarazione di idoneità operata con decreto motivato dal tribunale dei minori competente per territorio. L’accertamento dei requisiti relativi agli adottanti dovrebbe, nell’adozione internazionale, essere ancora più rigoroso, soprattutto sotto il profilo psicologico, in quanto tale forma di adozione comporta una maturità ed un impegno maggiori per i genitori, che non solo dovranno ricercare una non facile armonia di rapporto con il minore, superando il suo trauma dell’abbandono (e spesso i propri riguardanti l’incapacità a generare), ma dovranno anche aiutare il minore a superare le difficoltà di integrazione in una realtà per cultura, razza e tradizioni, profondamente diversa dalla sua. È per questo che il tribunale si avvale dell’ausilio dei servizi sociali che possono fornire una consulenza sulle capacità educative e sulle motivazioni della coppia all’adozione internazionale; è inoltre previsto il parere obbligatorio del P.M.

Nell’adozione internazionale c’è la mancanza di un limite temporale di validità della dichiarazione di idoneità. Infatti nel procedimento per ottenere l’adozione interna, la domanda di adozione decade dopo due anni dalla presentazione, proprio per consentire l’adozione a coppie i cui requisiti siano stati verificati di recente, nell’adozione internazionale, la dichiarazione vale senza limiti di tempo, anche se in ogni caso è revocabile e modificabile.

Sempre a tutela del minore straniero è necessario per consentire il suo ingresso in Italia a scopo di adozione, un provvedimento dell’autorità straniera di adozione o di affidamento o altro provvedimento in materia di tutela dei minori, ovvero un nulla osta del Ministro degli Affari Esteri di concerto con quello dell’Interno. È, inoltre richiesta per la delibazione del provvedimento straniero, una dichiarazione di conformità del provvedimento da parte dell’autorità consolari (artt. 31 e 32) alla legislazione dello Stato di appartenenza del minore e una valutazione circa la non contrarietà del provvedimento ai principi fondamentali del nostro diritto di famiglia e dei minori (art. 32). Pertanto non si potrebbe rendere efficace nel nostro Stato un provvedimento di adozione che non si fondi sul presupposto dello stato di abbandono del minore, ma sul consenso dei suoi genitori (disattendendo a quanto contenuto nella Convenzione de L’Aja del 1993, dove si consente l’adozione consensuale, se però non sia fatta inconsapevolmente o a scopo di lucro).

Nel caso in cui il provvedimento di adozione dell’autorità straniera non prevede l’affidamento preadottivo, varrà come tale, potendosi pronunciare l’adozione solo a seguito di un anno di affidamento.

Infine, onde realizzare un’effettiva tutela dei minori stranieri, nonché un sostegno alle coppie adottanti per evitare dolorose difficoltà di rapporto (fino ad arrivare alle “restituzioni” dei minori, fenomeno tristemente in aumento) dovrebbe interpretarsi come obbligatoria la possibilità di ricorso alle associazioni autorizzate a svolgere le

pratiche di adozione internazionale, così come del resto ribadito dalla Convenzione de L'Aja.

Purtroppo si assiste a tentativi di svuotamento delle garanzie previste per i minori dalla legge stessa, ampliando la sfera dei soggetti legittimati ad adottare. Tale fenomeno è ancora più evidente per l'adozione internazionale, in quanto si parte dal presupposto che l'adozione sia l'unico modo per "salvare" dei minori di Paesi poveri e disagiati, da morte certa, e che pertanto rendere più semplice, consentirla ad un numero crescente di persone sia doveroso per il bene degli stessi bambini. Tale tendenza porta ad essere sempre meno rigorosi nell'accertamento dei requisiti richiesti per la dichiarazione di idoneità, ovvero si manifesta con proposte di eliminare od allargare i limiti d'età per l'adozione o di consentire adozioni ai single.

L'adozione internazionale deve essere disposta solo quando realizzi effettivamente il preminente interesse del minore, ed è per questo che deve essere accompagnata da altri interventi che forniscano un sostegno economico e sociale alle famiglie dei Paesi del terzo mondo in modo che possano esse stesse crescere i propri figli.

L'adozione di minori italiani da parte di stranieri è regolata dagli art. 40 e ss., laddove si prevede che la domanda di adozione debba essere proposta al console italiano, il quale non solo la inoltra al tribunale dei minori, ma ha il compito di vigilare sul buon andamento dell'affidamento, provvedendo, in caso contrario, al rimpatrio del minore.

La recente normativa

Passo brevemente in rassegna alcune delle modifiche apportate alla legge 184, da nuove disposizioni di legge. Più precisamente prendo in esame la **legge del 28-3-2001 n°149**: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n°184, recante <<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>>, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

Il nuovo titolo della legge è: Diritto del minore ad una famiglia.

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art.1).

Titolo I, Diritto del minore alla propria famiglia: si sottolinea la necessità di fare tutti i possibili interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia per poter mantenere il più possibile il bambino nella propria famiglia: *"Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano œorsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti ed associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione dell'attività di cui al presente comma.*

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento".

Titolo II, Affidamento del minore: rispetto alla legge 184, la 149 all'art. 2, comma 1, aggiunge: *"il minore ... è affidato ad una famiglia...in grado di assicurargli*

il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno". E al comma 4: *"il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia"*.

All'art. 3, comma 2, si fa riferimento alla figura del tutore del minore: *"...entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti (delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati) devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore della comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico"*.

All'art. 4, comma 4, riferendosi al provvedimento di affidamento familiare aggiunge: *" ...deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore"*. Sempre nello stesso articolo, comma 6 si parla per la prima volta di un aspetto molto importante, soprattutto dal punto di vista di valutazione psicologica. Infatti, qui e anche successivamente negli articoli seguenti quando si parla dell'audizione di minori di anni 12 si fa riferimento alla '**capacità di discernimento**' :*" Il giudice tutelare...sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede..."*.

All'art. 5, comma 2, si fa riferimento al sostegno educativo e psicologico: *"Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa*

del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari". Al comma 4, al sostegno economico: *"Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria"*.

Titolo III, Dell'adozione: nel Capo I, Disposizioni generali, all'art. 6, comma 3, si modifica il limite massimo (40 anni nell'83) di differenza d'età tra l'adottante e l'adottato: *" L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando",* e al comma 6: *"Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato".*

All'art. 7 della legge 184/83 prevedeva che: "se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore", invece nella legge 149/01, art.7, comma 3 specifica: *"se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento".*

Nel Capo II, Della dichiarazione di adottabilità, all'art. 8, comma 4, si parla dell'assistenza legale: *"Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti..."*.

All'art. 9 qui si fa riferimento al procuratore della Repubblica come referente nel Tribunale per i minorenni.

All'art. 10, si fa riferimento, rispetto alla legge 184/83, al difensore: *" All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o i parenti entro il quarto*

grado...il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttori e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice".

All'art. 14, comma 3, si fa riferimento al curatore speciale.

Nel Capo III, Dell'affidamento preadottivo, art. 19 (*art.22*), si può vedere che si è passati da due a tre anni per quanto riguarda la validità della domanda di adozione. Si è poi stabilito un termine di 120 giorni entro il quale avviare e concludere le indagini riguardanti in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato il termine può essere prorogato una sola volta e per non più di 120 giorni.

Nell'art.19 (*art. 22, comma 8*): *" Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale"*.

Nel Capo IV, Della dichiarazione di adozione, all'art. 24 (*art. 28*), riguardanti la divulgazione delle informazioni, leggiamo: *" il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni... L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità*

giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali...Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, over ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia pericolo per la salute del minore...L'adottato, raggiunta l'età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza...Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuna l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste...L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo...Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".

Per quanto riguarda i cambiamenti della legge in materia di adozione internazionale rimando alla **legge del 31.12. 1998**, n° 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983,

n°184, in tema di adozione di minori stranieri". In questa legge si fa riferimento ad enti autorizzati che prendono in carico di curare la procedura di adozione una volta che i aspiranti all'adozione hanno ottenuto il decreto di idoneità. Il decreto di idoneità ad adottare (che ha validità di un anno) viene emesso dal tribunale per i minorenni dopo aver sentito gli aspiranti all'adozione e disposto se necessario gli opportuni approfondimenti.

Gli enti autorizzati nascono come mezzo per evitare il più possibile le adozioni illegali. Sono organismi debitamente autorizzati che aiutano gli adottanti nella procedura, ma sempre sotto il più stretto controllo dell'autorità centrale. Nessuna attività di intermediazione sarà consentita senza autorizzazione e senza controlli. Il trasferimento del bambino dal paese d'origine a quello di destinazione dovrà avvenire possibilmente in compagnia dei genitori adottivi, e solamente dopo che le autorità centrali dei due paesi interessati avranno convenuto sull'opportunità di procedere all'adozione. Una volta in patria, gli adottanti ed il bambino saranno subito presi in carico dai servizi per la necessaria opera di vigilanza e sostengo. Si tratta di una vera e propria rete di protezione stesa attorno al bambino straniero da adottare, per sottrarlo ai rischi del mercato dei bambini o anche solo ad adozioni sbagliate e tecnicamente scorrette.

Per quanto riguarda specificamente i compiti degli enti autorizzati rimando alla lettura dell'articolo 3 (*art. 31, comma 3*) della legge 476/98.

Negli ultimi mesi è stato promulgato un decreto legge, D.L. 150/01: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2001, n° 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni".

Parlare specificatamente dell'intervento psicologico non è stato lo scopo di questo lavoro poiché presume un giusto approfondimento che non è la finalità di questa breve tesina.

Con l’analizzare questi articoli di legge ho voluto sottolineare i punti che più interessano il nostro lavoro di psicologi e in particolare di psicologi forensi. Come abbiamo visto la figura dello psicologo è presente in molti momenti riguardanti il processo di adozione. Sia partendo dalla fase durante la quale ai genitori aspiranti si dà la “patente di idoneità”, passando poi a quella di valutazione e di ascolto del bambino nel suo inserimento nella nuova famiglia fino agli incontri di sostegno ed aiuto del nuovo nucleo familiare.

Quello che ho voluto sottolineare è l’importanza di conoscere e di essere consapevoli, come psicologi, che quando entriamo nell’area giuridica abbiamo dei limiti che molte volte si vanno a scontrare con il nostro sapere specifico. Le aree del Diritto e della Psicologia molto spesso si incontrano e troppo spesso si scontrano. Dobbiamo essere consapevoli che stiamo lavorando in un campo in cui la legge ci mette dei confini e dei limiti. Il sapere questi limiti ci può evitare inutili e non funzionali invasioni di campo.

Prendiamo ad es. i requisiti necessari per procedere all’adozione.

La legge definisce (semplicisticamente) tali requisiti “idoneità” genitoriale, come la capacità di educare, istruire e di mantenere i minori.

Il punto di vista psicologico definisce l’acquisizione dei requisiti un processo di responsabile consapevolezza di quello che intenzionalmente si sta per compiere e che pone la coppia nelle stesse condizioni di tutti i genitori che devono affrontare i problemi di crescita dei loro figli. Chi sia l’adulto che chiede di adottare è cosa complessa e forse non definibile. Come spesso nella considerazione psicologica non abbiamo parametri univoci né può essere sufficiente e valida la sola dichiarazione di buona volontà o di buoni sentimenti.

Noi come psicologi dobbiamo tener conto di più aspetti; ci dobbiamo porre molte domande rispetto alla coppia che abbiamo di fronte. Che cosa ha determinato la loro domanda di adozione? una sensazione di mancanza, di abbandono? Una modalità di

risolvere una propria disfunzione biologica o psicosomatica? Un modo per avere un risarcimento? ma da chi? È una pseudo-riparazione di se stessi? O è un autentico processo cosciente e propositivo di scelta di vita? Forse la cosa più importante per una funzione genitoriale è quella di essere capaci di sorreggersi e di tollerare le frustrazioni più di una coppia che non chiede di adottare. Devono essere coscienti di quanto affronteranno nell'adozione ed essere in grado di aiutare e supportare il bambino nelle sue difficoltà di crescita. La coppia adottiva ha un lavoro genitoriale più difficile e complesso sia per la situazione del figlio adottato che per le loro intrinseche condizioni.

Questo è uno dei tanti momenti di incontro tra legislazione e aspetto psicologico.

Quello che dobbiamo sempre sostenere in questo lavoro è una continua formazione che deve riguardare più figure professionali (psicologi, avvocati, magistrati, assistenti sociali etc) che molto spesso rimangono chiuse in rigidi ed infruttuosi schemi non permettendo così uno scambio che favorirebbe la crescita professionale e un miglior svolgimento delle diverse funzioni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Dell'Antonio A., *Le problematiche psicologiche dell'adozione nazionale e internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 1986.
- Farri Monaco M. e Peila Castellani P., *Il figlio del desiderio*, Bollati Boringhieri ed., Torino, 1994.
- Fonzone E., *Compendio di Diritto di famiglia*, Edizioni Simone, Napoli, 1995.
- Gazzetta Ufficiale n° 8 del 12 gennaio 1999: *Legge 31 dicembre 1998, n° 476,* Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993...

- Gazzetta Ufficiale n°96 del 26 Aprile 2001: *Legge 28 marzo 2001, n°149*, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n°184...

- Grimaldi S., *Adozione: teoria e pratica dell'intervento psicologico*, FrancoAngeli, Milano, 1996.

- Trabucchi A., *Istituzioni di Diritto Civile*, 39°ed. Cedam, Padova, 1999.